

## PARERI

## COMMISSIONE EUROPEA

## PARERE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

**in merito alle misure provvisorie adottate dal governo tedesco riguardo alle luci per giubbotti di salvataggio del modello Asteria fabbricate da Sic Divisione Elettronica S.r.l. in Italia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 339/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato A.1 della direttiva summenzionata, le caratteristiche costruttive e i requisiti di prestazione delle luci per giubbotti di salvataggio sono specificati nella risoluzione MSC.48(66) (codice LSA) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e le norme di prova applicabili a detto equipaggiamento figurano nella risoluzione MSC.81(70) dell'IMO.
- (2) Con lettera del 10 marzo 2011, l'Agenzia federale marittima e idrografica tedesca, (in prosieguo «BSH») ha informato la Commissione di aver preso misure provvisorie riguardo alle luci per giubbotti di salvataggio del modello Asteria (in prosieguo «le luci per giubbotti di salvataggio») fabbricate da Sic Divisione Elettronica S.r.l. in Italia (in prosieguo «il fabbricante»), misure in virtù delle quali il lotto n. 32210805 di detto articolo, nonché tutte le luci immesse sul mercato dal luglio 2009, sono stati richiamati dal mercato tedesco per non conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE.
- (3) La lettera era corredata di un rapporto dettagliato di vigilanza del mercato datato 2 marzo 2011, nonché di una copia dei seguenti documenti: a) il certificato di esame CE del tipo (modulo B) relativo alle luci per giubbotti di salvataggio, n. MED094008CS/002, rilasciato il 3 marzo 2008 dall'organismo notificato RINA con validità fino al 2 marzo 2013; b) il certificato di garanzia di qualità (modulo D) relativo alle luci per giubbotti di salvataggio, n. MED068209TA/005, rilasciato il 6 novembre 2009 dall'organismo notificato RINA con validità fino al 5 novembre 2012; c) il certificato di garanzia di qualità (modulo D) relativo alle luci per giubbotti di

salvataggio, n. MED068209TA/003A, rilasciato il 3 marzo 2008 dall'organismo notificato RINA con validità fino al 20 ottobre 2009; e d) una dichiarazione di conformità delle luci per giubbotti di salvataggio per il lotto n. 32210805, rilasciata il 13 luglio 2010.

- (4) Le misure provvisorie sono state adottate dopo che, nel corso di prove effettuate da BSH nell'ambito di un programma di vigilanza del mercato, le luci per giubbotti di salvataggio del lotto n. 32210805 sono risultate non conformi ai succitati requisiti applicabili; b) la lampadina delle luci per giubbotti di salvataggio era stata sostituita dal luglio 2009, senza procedere ad un'ulteriore omologazione; e c) ulteriori prove condotte su 4 esemplari del lotto n. 15202001, che erano stati consegnati a BSH il 6 luglio 2010, hanno dimostrato che anche questi esemplari non erano conformi ai requisiti applicabili per quanto riguarda l'intensità luminosa. Più precisamente, BSH ha riferito che due esemplari del lotto n. 32210805 erano stati sottoposti a verifica della conformità ai requisiti di cui alla summenzionata risoluzione MSC.48(66), sezione 2.2.3.1.1., in base alla quale ogni luce per giubbotti di salvataggio deve avere un'intensità luminosa non inferiore a 0,75 candele (cd) in tutte le direzioni dell'emisfero superiore. Le prove hanno evidenziato che uno degli esemplari, misurato a temperatura ambiente, non raggiungeva l'intensità luminosa prescritta nella scala da 0° a 25°, mentre il secondo esemplare non raggiungeva affatto l'intensità minima prescritta nella scala da 0° a 10° e la raggiungeva solo parzialmente nella scala da 10° a 35°. Le prove, che sono effettuate sui quattro esemplari presi dal lotto n. 15202001 hanno evidenziato che a) misurato a temperatura ambiente, il primo dei due esemplari, rispondeva al suddetto requisito solo parzialmente nella scala da 0° a 20°, mentre il secondo esemplare rispondeva ai requisiti prescritti; e b) se misurati a — 1 °C, il terzo e il quarto esemplare rispondevano solo parzialmente ai requisiti prescritti nella scala da 0° a 30°. Per quanto riguarda la sostituzione della lampadina, BSH ha ritenuto che questa avrebbe dovuto essere considerata una modifica del prodotto omologato che avrebbe richiesto una ulteriore omologazione in quanto tale modifica avrebbe potuto incidere sulla conformità ai

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

- requisiti o alle condizioni prescritte per l'uso del prodotto. BSH ha osservato che l'organismo notificato RINA avrebbe dovuto quindi essere informato, cosa che non è avvenuta.
- (5) Dopo aver ricevuto la lettera di BSH, la Commissione ha avviato consultazioni con il fabbricante, con il governo italiano in quanto Stato membro notificante e con il summenzionato organismo notificato che aveva rilasciato i certificati di esame del tipo in questione per conto di detto Stato membro (in prosieguo denominati collettivamente «le parti»). La Commissione ha rivolto a ciascuna delle parti una serie di domande specifiche e le ha invitate a formulare altre eventuali osservazioni che esse ritenevano opportune.
- (6) In risposta alla consultazione della Commissione, il fabbricante ha reso noto quanto segue: a) il ritiro delle luci per giubbotti di salvataggio non è stato fatto per ragioni di sicurezza, ma per ragioni di immagine e le iniziative prese da BSH sono giudicate non corrette, b) le lampadine utilizzate erano state tutte sottoposte a prove e omologate in un laboratorio certificato mentre la loro sostituzione non aveva comportato un cambiamento significativo rispetto alla funzionalità delle luci, c) non venivano contestate le prove effettuate da BSH; d) le luci per giubbotti di salvataggio in questione non costituiscono un pericolo per la salute e/o la sicurezza degli equipaggi o dei passeggeri in quanto la loro intensità luminosa è in media superiore a 0,75 cd e i punti nei quali è stata riscontrata un'intensità luminosa sono compensati da quelli con un'intensità superiore a questo valore, il che è giustificato in quanto le persone in mare si muovono e non sono immobili; infine e) questo concetto di valore medio viene applicato da molti fabbricanti.
- (7) Nella sua risposta alla Commissione il RINA ha dichiarato che a) il certificato (modulo B) n. MED81802CS era stato rilasciato dal RINA il 7 marzo 2003 e, dopo aver ricevuto una dichiarazione del fabbricante che affermava che non erano state apportate modifiche al prodotto omologato, il certificato era stato rinnovato e sostituito dal certificato (modulo B) n. MED094008CS/002; b) questo certificato a sua volta era stato ritirato il 14 aprile 2011, su richiesta del fabbricante, in quanto il modello Asteria di luce per giubbotti di salvataggio era stato sostituito dal modello Asteria LED per il quale, lo stesso giorno, era stato rilasciato un altro certificato; c) non erano stati contestati i risultati delle prove condotte da BSH; d) in seguito alle informazioni provenienti da BSH il governo italiano, in collaborazione con il RINA, aveva avviato un'indagine al fine di stabilire le azioni appropriate; e) se le luci fossero state giudicate difettose, avrebbero dovuto essere ritirate dal mercato; infine f) il RINA sarebbe stato in grado di esprimere un parere definitivo dopo aver esaminato le iniziative prese dall'amministrazione italiana.
- (8) Su richiesta della Commissione l'amministrazione italiana ha risposto che a) in linea di principio era d'accordo sul fatto che non si poteva accettare la non conformità del prodotto ai requisiti prescritti; b) in via preliminare avrebbe accettato, in linea di principio, i risultati delle prove effettuate da BSH; c) avrebbe considerato appropriata la richiesta di ritirare i lotti individuati dal mercato europeo; infine d) avrebbe informato la Commissione in merito alla propria posizione definitiva e alle relative decisioni una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria.
- (9) L'amministrazione italiana ha dichiarato inoltre, nella stessa risposta, di aver tenuto una riunione con il fabbricante e l'organismo notificato nel corso della quale il primo aveva affermato che il cambio della lampadina non aveva un impatto significativo sull'intensità luminosa della luce e ribadiva le argomentazioni già sottoposte alla Commissione ed elencate al considerando 6. In occasione di tale riunione era stato concordato un piano d'azione in base al quale a) sarebbe stata effettuata una valutazione tecnica del cambio della lampadina; b) sarebbero stati cercati e individuati altri eventuali lotti non conformi diversi dal lotto n. 32210805; c) sarebbero state fornite le prove delle iniziative prese per il ritiro dei lotti difettosi identificati; e d) la produzione di luci per giubbotti di salvataggio sarebbe stata sospesa. La Commissione ha osservato che non venivano fornite informazioni precise in merito a chi sarebbe stato responsabile dell'applicazione di questo piano d'azione o se la produzione delle luci per giubbotti di salvataggio sarebbe effettivamente cessata o semplicemente sospesa in attesa dell'esito del suddetto piano d'azione.
- (10) La Commissione ha chiesto a BSH di esprimere un'opinione sui commenti ricevuti. Nella sua risposta BSH ha dichiarato che: a) non era corretto affermare che tutte le luci per giubbotti di salvataggio avevano lo stesso problema nel raggiungere l'intensità luminosa di 75 cd, in quanto degli esemplari di altri quattro modelli aveva superato la prova; b) non era pertinente affermare che il requisito dell'intensità luminosa era rispettato solo in media, in quanto alcuni dei requisiti applicabili non erano soddisfatti; c) il fabbricante non aveva indicato la data esatta della sostituzione della lampadina, malgrado le ripetute richieste di informazioni rivolte al fabbricante da BSH; d) il RINA aveva confermato di non essere stato informato in merito alla sostituzione della lampadina; e) dopo questo cambio, l'organismo notificato avrebbe dovuto verificare nuovamente se i requisiti prescritti erano sempre rispettati; f) i risultati delle prove dimostravano che, anche dopo la sostituzione della lampadina, i requisiti minimi di intensità luminosa continuavano a non essere raggiunti. BSH arrivava alla conclusione che le osservazioni presentate dal fabbricante e dall'organismo modificato non giustificavano un cambiamento della valutazione iniziale e le ragioni per il ritiro del prodotto, a parere di BSH, restavano valide.
- (11) In una seconda comunicazione alla Commissione, l'amministrazione italiana trasmetteva una relazione di prova che le era stata fornita dal fabbricante e che conteneva i risultati di ulteriori prove che erano state condotte su esemplari di luci per giubbotti di salvataggio del modello Asteria dal Laboratorio di fotometria e illuminotecnica del CNR di Firenze. Secondo l'amministrazione italiana i risultati mostravano un'intensità luminosa significativamente maggiore del minimo richiesto di 0,75 cd, senza tuttavia raggiungere la copertura prescritta. Di conseguenza, l'amministrazione italiana confermava l'accuratezza dei risultati ottenuti da BSH e non avrebbe sollevato obiezioni se il prodotto fosse stato ritirato dal mercato europeo.
- (12) BSH ha agito nell'ambito di un programma di vigilanza del mercato sulle luci per giubbotti di salvataggio, a norma dell'articolo 12 della direttiva 96/98/CE.

- (13) BSH ha informato il fabbricante dei risultati delle prove effettuate e gli ha dato la possibilità di formulare le proprie osservazioni e di difendersi prima che l'autorità di vigilanza del mercato adottasse provvedimenti nei confronti del prodotto in questione. BSH ha parimenti informato l'organismo notificato e gli ha dato la possibilità di formulare osservazioni.
- (14) Nulla nelle informazioni e nelle prove messe a disposizione della Commissione giustifica la messa in discussione delle prove effettuate da BSH, che non sono state contestate dalle parti. Al contrario, le prove condotte successivamente dalle autorità italiane hanno confermato i risultati di BSH.
- (15) Sia le autorità italiane che l'organismo notificato hanno convenuto che l'iniziativa presa dalle autorità tedesche, vale a dire il ritiro dal mercato tedesco delle luci per giubbotti di salvataggio dei lotti menzionati, fosse appropriata. Inoltre le autorità italiane hanno riconosciuto l'opportunità di un richiamo più ampio.
- (16) Il paragrafo 6 della prima sezione dell'allegato B della direttiva 96/98/CE (certificato di esame del tipo CE — Modulo B) prevede che il fabbricante informi l'organismo notificato che conserva la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo CE in merito a tutte le modifiche apportate al prodotto omologato, che deve quindi ottenere un'ulteriore omologazione, quando tali modifiche possono incidere sulla conformità ai requisiti o alle condizioni di uso prescritte del prodotto in questione. Quando una parte del prodotto viene sostituita, ciò può essere considerato una modifica del prodotto quando le specifiche delle parti di sostituzione non corrispondono alla descrizione esatta della parte sostituita nella documentazione tecnica utilizzata per l'esame del tipo. Solo in questo caso, o se in dubbio, il fabbricante ha il dovere di informare l'organismo notificato.
- (17) Nel caso in esame, sono stati comunicati alla Commissione i seguenti particolari tecnici relativi alle lampadine delle luci per giubbotti di salvataggio: a) nella documentazione tecnica relativa al certificato di omologazione CE le lampadine sono descritte di 4 volt, 300 milliamperere; b) le lampadine degli esemplari presi dal lotto n. 32210805 erano state fabbricate da Philips e contrassegnate con «4,8V 300mA» (cioè 4,8 volt, 300 milliamperere); c) il fabbricante delle lampadine prese dal lotto n. 15202001 era Walter Schrickel GmbH (come riferito dal fabbricante a BSH) e le lampadine erano contrassegnate con «4VO3W» (cioè 4 volt, 3 watt il che corrisponde a 750 milliamperere). Dalle suddette informazioni si deve concludere che né le lampadine che sono state montate sulle luci per giubbotti di salvataggio del lotto n. 32210805 né quelle che sono state montate sulle luci per giubbotti di salvataggio del lotto n. 15202001 rispondevano effettivamente alle specifiche del tipo omologato e che ciò poteva incidere sulle prestazioni delle luci. Si deve anche osservare che il fabbricante non ha mai comunicato questa circostanza all'organismo notificato. Secondo le informazioni fornite dal fabbricante a BSH, la lampadina di sostituzione era stata utilizzata per la prima volta nel lotto n. 32210805, che era stato consegnato a BSH il 27 luglio 2009. BSH ha però scoperto che la lampadina degli esemplari delle luci per giubbotti di salvataggio presa da quel lotto, era stata fabbricata da Philips. È quindi ragionevole desumere che la sostituzione della lampadina deve essere avvenuta in un momento ignoto durante la produzione del lotto n. 32210805 e non prima del luglio 2009.
- (18) A norma del paragrafo 6 della sezione «Certificato di esame del tipo ce (Modulo B)» dell'allegato B alla suddetta direttiva, il fabbricante avrebbe dovuto quindi informare l'organismo notificato al fine di ottenere una nuova omologazione delle luci per giubbotto di salvataggio se era necessario montare una lampadina non rispondente alle specifiche del tipo originale. L'argomentazione del fabbricante secondo la quale le lampadine di sostituzione che esso utilizzava erano state provate e omologate nel loro laboratorio certificato non può essere accolta, in quanto non si tratta di un organismo debitamente notificato per eseguire procedure di valutazione della conformità a norma della direttiva e le suddette prove non portavano al rilascio di un nuovo certificato di omologazione.
- (19) Per quanto riguarda le prestazioni delle luci provate, non può essere accolta nemmeno l'argomentazione del fabbricante secondo la quale l'intensità luminosa media era superiore a 0,75 cd, la fonte di luce si muoveva nell'acqua e quindi l'intensità luminosa media poteva essere considerata un risultato soddisfacente. I requisiti di prestazione summenzionati prevedono specificamente che l'intensità luminosa prescritta sia raggiunta non in media, ma in tutte le direzioni dell'emisfero superiore. L'affermazione che le misurazioni dell'intensità luminosa media sono utilizzate da tutti i fabbricanti è irrilevante al fine di stabilire la conformità ai suddetti requisiti e inoltre non è nemmeno sostenuta dai risultati delle prove effettuate dalle autorità tedesche su altri quattro esemplari di luci per giubbotto di salvataggio di altri modelli.
- (20) Sulla base delle suesposte considerazioni e della documentazione pervenuta alla Commissione, è ragionevole concludere che le luci per giubbotto di salvataggio modello Asteria, prodotte da Sic Divisione Elettronica S.r.l. e appartenenti al lotto n. 32210805 e n. 15202001, non sono conformi ai requisiti applicabili a questo tipo di equipaggiamento. Si deve quindi concludere che una parte ignota della produzione di luci per giubbotti di salvataggio coperta dai certificati di omologazione del tipo n. MED094008CS/002 e n. MED81802CS, indipendentemente dal lotto o dalla data di produzione, non siano conformi al tipo in conseguenza del montaggio di una lampadina che non rispetta le specifiche pertinenti. Non è noto in quali lotti, diversi da quelli summenzionati, siano state montate tali lampadine.
- (21) Le luci per giubbotti di salvataggio sono importanti dispositivi di sicurezza che vengono usati in casi di emergenza. L'intensità luminosa delle luci può rivelarsi della massima importanza, specie quando si tratta di localizzare persone in pericolo nell'oscurità o semioscurità. Tale localizzazione può risultare compromessa se l'intensità luminosa è troppo bassa. Per questi motivi sono stati fissati requisiti minimi, sul cui rispetto devono poter contare le persone in pericolo, i soccorritori e il personale di bordo.

- (22) La Commissione osserva che a) il richiamo del prodotto ha riguardato solo il mercato tedesco, b) non è noto su quali navi sotto quale bandiera il prodotto sia stato poi collocato e c) i certificati di omologazione del tipo per il prodotto sono stati ritirati a partire dal 14 aprile 2011 come riferito dal RINA.
- (23) Nella fattispecie, il richiamo deve durare fino a quando non vengano prese misure che assicurino la conformità delle luci ai requisiti applicabili e il prodotto possa essere reimesso sul mercato, dato che il modello Asteria è già stato sostituito con un altro modello,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. Le misure provvisorie notificate dal governo tedesco alla Commissione con lettera del 25 marzo 2011 riguardo alle luci per giubbotti di salvataggio del modello Asteria fabbricate da Sic Divisione Elettronica S.r.l. in Italia e appartenenti al lotto n. 32210805 o immesse sul mercato tedesco dal luglio 2009, incluso il lotto n. 15202001, sono adeguate e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza marittima e sono quindi giustificate. La Commissione raccomanda agli Stati membri di ritirare dal commercio le luci per giubbotti di salvataggio del suddetto modello e appartenenti ai suddetti lotti o immesse sui rispettivi mercati dal luglio 2009.
2. La Commissione raccomanda agli Stati membri di prendere tutte le disposizioni del caso affinché le summenzionate luci per giubbotti di salvataggio siano rimosse dalle navi battenti la loro bandiera e siano sostituite con altre luci per giubbotti di salvataggio conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE.
3. La Commissione raccomanda agli Stati membri e all'organismo notificato RINA di adottare le misure necessarie per verificare che le luci per giubbotti di salvataggio del modello Asteria fabbricate da Sic Divisione Elettronica S.r.l., diverse da quelle di cui si tratta ai paragrafi da 1 a 3, siano conformi ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE.
4. Gli Stati membri sono invitati ad informare nel più breve tempo la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure adottate in ottemperanza al presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

*Per la Commissione*  
Siim KALLAS  
Vicepresidente